

Determinazione Dirigenziale 24 novembre 2022, n. 2220

“Autorizzazione, ai sensi del DPR 285/90, della nota del Ministero della Salute, n. 36158_P_11/12/2015 e della DGR n.20-4850 del 03.04.2017, all'uso in ambito nazionale del materiale poliaccoppiato di poliestere, alluminio e polietilene ad alta densità per realizzare il manufatto denominato "Sanagi" prodotto da Batafurai srls con sede in Novara.”

[Pubblicato sul B.U.R.P. n. 50 del 12 dicembre 2022]

- Il Dlgs. 31.03.1998 n. 112 ha conferito alle Regioni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in tema di salute e sanità veterinaria ed il DPCM 26.5.2000 ha individuato tra le funzioni conferite, le autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285;

- in particolare l'art. 31 del DPR 285/90 prevede che il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;

- l'art. 75 prevede che in caso di inumazione l'impiego di materiale biodegradabile per le casse diverso dal legno deve essere autorizzato con Decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità;

- l'art. 77 prevede che in caso di tumulazione, il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione;

- con nota n. 400.VII/9L/1924 del 21/05/2002 il Ministero della Salute ha chiarito il contenuto del trasferimento di funzioni precisando quali autorizzazioni sono state trasferite alla competenza delle Regioni e quali sono rimaste in capo al Ministero della Salute tra cui quelle previste dagli art. 31,75 e 77 del DPR 285/90;

- con nota n. 36158_P_11/12/2015 indirizzata agli Assessorati regionali alla Sanità, il Ministero della Salute, modificando il precedente orientamento, ha indicato che le autorizzazioni citate rientrano tra le funzioni e compiti conferiti alle Regioni ai sensi del DPCM 26 maggio 2000;

- con DGR n.20-4850 del 03.04.2017, nel prendere atto del conferimento alle Regioni della competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni, sono state recepite le regole tecniche di natura igienico- sanitaria desunte dai precedenti pareri del Consiglio Superiore di Sanità relativi ai nuovi materiali, non normati dal DPR 285/90, trasmesse dal Ministero della Salute con nota n. 34678 del 13/12/16 e sono state definite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra; in particolare sono stati individuati gli elementi tecnici e i requisiti richiesti per la valutazione delle istanze di autorizzazione con la previsione, tra l'altro, della possibilità, nei casi dubbi, di ripetere o integrare le prove tecniche effettuate;

- in data 21.04.2021 la ditta Batafurai srls con sede legale in Novara, Viale della Vittoria, 12/B ha presentato istanza di autorizzazione all'uso del materiale poliaccoppiato di alluminio per realizzare il manufatto denominato “Sanagi” per il solo uso tumulazione, unitamente a :

- presentazione del manufatto “Sanagi” redatto dalla Batafurai srls;
- certificazione del rispetto standard militare MIL-PRF-131-K classe 1;
- normativa MIL-PRF-131-K del 18.08.2015;
- rapporto di prova di sicurezza meccanica del sacco polimerale per contenimento salme della società TUV Italia srl del 19.11.2020 contenente l'indicazione della composizione del materiale, delle modalità di confezionamento e attestante l'effettuazione delle prove di resistenza meccanica, di impermeabilità ed ermeticità eseguite raffrontando il manufatto della società Batafurai con la tradizionale cassa di zinco;

- con nota prot. 36437/A1409B del 15.10.2021 è stato trasmesso alla ditta Batafurai il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 sussistendo motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in quanto i risultati emersi dalle prove tecniche eseguite da TUV Italia su incarico della ditta Batafurai di cui al rapporto di prova del 19.11.2020 non attestavano il rispetto dei requisiti richiesti dalla DGR n. 20-4850 del 03.04.2017;

- in data 25.10.2021 la ditta Batafurai ha inviato all'Amministrazione regionale le osservazioni ex art. 10 bis della Legge 241/90 ritenendo infondati i motivi ostantivi ed insistendo per l'accoglimento dell'istanza;

- in data 02.11.2022 i componenti del gruppo di lavoro regionale di riferimento, a seguito della disamina delle osservazioni trasmesse dalla ditta Batafurai, hanno confermato la non rispondenza del manufatto di cui trattasi ai requisiti richiesti dalla DGR n. 20-4850 del 03.04.2017. In particolare dal rapporto di prova di sicurezza meccanica elaborato dalla società TUV Italia srl del 19.11.2020 è emerso che, con riferimento al requisito della resistenza meccanica, dopo aver sottoposto il prodotto del peso di 120 Kg alla caduta da un'altezza di 160 cm, il manufatto è stato danneggiato dalla rottura interna del manichino, che nel punto di rottura ha lacerato il sacco;

- con nota prot.39080/A1409B del 05.11.2021 e a seguito di specifico incontro con la società Batafurai, l'Amministrazione regionale, in considerazione delle criticità emerse, ha comunicato alla società medesima la necessità di svolgere ulteriori prove tecniche richiedendo:

- l'esecuzione delle prove su un campione costituito da almeno tre casse, così come previsto dalla norma di riferimento UNI 11519/23014;
- l'esecuzione della prova di caduta da un'altezza di 1,6 metri con l'inserimento nel feretro di oggetti metallici per rendere maggiormente verosimile la prova in considerazione della possibile presenza di salme portatrici di protesi o di eventuali altri oggetti metallici collocati nel feretro;
- l'esecuzione della valutazione di impatto ambientale ritenuta necessaria, nonostante la destinazione del manufatto alla sola tumulazione, in considerazione del possibile successivo avvio del medesimo alla cremazione a seguito di estumulazione o all'incenerimento in fase di smaltimento;

- in data 05.10.2022 Batafurai srls ha trasmesso all'Amministrazione regionale gli esiti delle ulteriori prove richieste ed in particolare:

rapporto di prova di sicurezza meccanica del sacco polimateriale (poliestere, alluminio e polietilene ad alta densità) per contenimento salme della società TUV Italia srl del 03.02.2022;

relazione tecnica del 24.02.2022 di TUV Italia relativa alle verifiche di impatto ambientale eseguite mediante prove chimiche;

rapporto di prova n. 22TS05063 del 21.06.2022 di Alfa Solutions S.p.A relativo alle verifiche di impatto ambientale eseguite mediante prove di emissione a camino presso un forno crematorio;

in data 25.10.2022 i componenti del gruppo regionale di riferimento hanno esaminato tali ulteriori rapporti di prova rilevando che:

- in riferimento alla verifica di impatto ambientale eseguita mediante prove di emissione a camino, il manufatto può ritenersi rispondente ai limiti normativi previsti, tenuto conto degli effetti distorsivi della prova derivanti dalle modalità di incenerimento (efficienza del forno, impianto di abbattimento, assenza di salma) e degli effetti verosimilmente migliorativi in termini di emissioni in caso di termodistruzione in impianto di termovalorizzazione;
- dalla caratterizzazione chimica del prodotto ai fini della sua classificazione come rifiuto emerge che le prove analitiche hanno evidenziato che il materiale non contiene sostanze che lo possano far definire come rifiuto pericoloso e che i risultati ottenuti dalle analisi di laboratorio permettono di stimare l'impatto ambientale del prodotto di cui trattasi come non peggiorativo rispetto a quelli autorizzati;
- sulla base della descrizione della prova di resistenza meccanica, risulta che i test siano stati eseguiti con esito positivo su tre campioni di un prodotto il cui contenuto è costituito dagli elementi indicati nel documento, per un peso massimo di 80 Kg;

Considerato che:

- la prova di resistenza meccanica di cui al rapporto del 19.11.2020 eseguita su un prodotto del peso massimo dichiarato di 120 Kg ha dato esito negativo a causa della lacerazione del sacco, mentre l'analoga prova di cui al rapporto del 03.02.2022 eseguita su un prodotto del peso di 80 Kg ha dato esito positivo;

- la norma UNI 11519/2014 prevede che la portata nominale della cassa è quella dichiarata dal produttore, intendendosi per valore nominale il valore massimo, dichiarato o assegnato, di massa che può essere introdotta nella cassa in chilogrammi, includendo la massa della salma, dell'eventuale controcassa metallica, il sudario, l'abbigliamento, le imbottiture, gli accessori decorativi. In mancanza di tale dichiarazione, si assume la portata nominale massima, uguale a 200 Kg;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare, sulla base della documentazione tecnica dalla società Batafurai e della relativa istruttoria, l'uso in ambito nazionale del suddetto materiale per realizzare il manufatto denominato "Sanagi" in sostituzione della cassa di metallo ad uso tumulazione per un peso massimo di 80 Kg, considerando il peso indicato nel rapporto di prova quale dichiarazione di portata nominale ai sensi della norma UNI 11519/2014 e precisando le condizioni di impiego idonee ad assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14.06.2021

Tanto premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs 165/01, L.R. n 23/08, DGR n. 20-4850 del 03.04.2017;

determina

- di autorizzare l'uso in ambito nazionale del materiale poliaccoppiato di poliestere, alluminio e polietilene ad alta densità per realizzare il manufatto denominato "Sanagi" prodotto da Batafurai srls con sede in Novara, Viale della Vittoria, 12/B con portata nominale massima di 80 Kg, in sostituzione della cassa di metallo nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate alla sola tumulazione, anche nel caso di trasporto a distanza superiore a 100 Km e ad esclusione delle salme decedute per malattia infettivo -diffusiva destinate alla tumulazione stagna per la cui fattispecie devono essere seguite le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con circolare n. 818 dell'11.01.2021.

Detto materiale impiegato per realizzare il manufatto "Sanagi" può essere utilizzato anche in casse diverse dal legno, autorizzate ai sensi della normativa vigente, e alle condizioni indicate negli specifici atti autorizzativi.

La ditta Batafurai srls produttrice del suddetto manufatto "Sanagi" realizzato con il materiale poliaccoppiato di alluminio, ogni 2 anni deve trasmettere al Settore regionale competente una relazione relativa al monitoraggio da effettuare su almeno 40 unità di manufatti in un biennio, utilizzati sia in periodo estivo che invernale, utilizzando le tabelle 5 e 6 della DGR n.20-4850 del 03.04.2017. In particolare la tabella 5 si riferisce a dati da raccogliere da parte della ditta produttrice anche nelle fasi gestite dalle imprese funebri. La tabella 6 si riferisce al periodo di stoccaggio del materiale che intercorre tra produzione e utilizzo.

La mancata produzione della scheda di rilevazione compilata o il riscontro di criticità o segnalazioni di inconvenienti sull'uso del materiale potranno costituire motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/13.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1409C - Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare)
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio